

P6_TA(2007)0318

Programma d'azione comunitaria (2008-2013), rubrica "Salute"

*****II**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 luglio 2007 relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un secondo programma d'azione comunitaria in materia di salute (2008-2013) (16369/2/2006 – C6-0100/2007 – 2005/0042A(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione comune del Consiglio (16369/2/2006 – C6-0100/2007),
 - vista la sua posizione in prima lettura¹ sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2005)0115)²,
 - vista la proposta modificata della Commissione (COM(2006)0234)³,
 - visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,
 - visto l'articolo 62 del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0184/2007),
 - vista la dichiarazione trilaterale del Parlamento, del Consiglio e della Commissione, e la dichiarazione della Commissione, entrambe in allegato,
1. approva la posizione comune quale emendata;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

¹ GU C 291 E del 30.11.2006, pag. 372.

² Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

³ Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

P6_TC2-COD(2005)0042A

Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 10 luglio 2007 in vista dell'adozione della decisione n. .../2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un secondo programma d'azione comunitaria in materia di salute (2008-2013)

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in seconda lettura corrisponde all'atto legislativo finale, la decisione n. 1350/2007/CE)

DICHIARAZIONE TRILATERALE

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione:

- sono concordi nel ritenere che il secondo programma d'azione comunitaria in materia di salute (2008-2013) debba essere dotato di mezzi finanziari che ne consentano la piena attuazione;
- richiamano il punto 37 dell'accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria⁴ che prevede che l'autorità di bilancio e la Commissione si impegnano a non discostarsi dall'importo di bilancio di oltre il 5%, salvo in caso di nuove circostanze oggettive e durature, esposte in una motivazione esplicita e precisa. Eventuali aumenti risultanti da tale variazione devono restare entro il massimale esistente per la rubrica in questione;
- garantiscono la propria disponibilità a valutare accuratamente, nel corso della procedura di bilancio annuale, le circostanze e le esigenze specifiche del programma in materia di salute.

⁴ GU C 139 del 14.6.2006.

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

1. Il 24 maggio 2006, la Commissione ha reso pubblica una proposta modificata per un secondo programma d'azione comunitaria in materia di salute (2007-2013)⁵. All'articolo 7 si propone di fissare l'importo di riferimento del programma a EUR 365,6 milioni per il periodo 2007-2013.
2. A causa di ritardi nella procedura legislativa, il 23 marzo 2007 la Commissione ha informato l'autorità di bilancio che l'inizio del nuovo programma in materia di salute pubblica dovrebbe essere posticipato all'esercizio finanziario 2008⁶. Di conseguenza, la dotazione del nuovo programma in materia di salute pubblica 2008-2013 dovrebbe essere adeguata al livello di EUR 321,5 milioni.
3. Un importo di EUR 44,1 milioni sarà utilizzato nell'esercizio finanziario 2007 a titolo dell'attuale programma in materia di salute pubblica⁷. Pertanto, la dotazione complessiva per le azioni in materia di salute pubblica finanziate a partire da programmi per il periodo 2007-2013 ammonta a EUR 365,6 milioni.

⁵ COM(2006)0234

⁶ COM(2007)0150

⁷ Decisione n. 1786/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che adotta un programma d'azione comunitario nel campo della sanità pubblica (2003-2008) (GU L 271 del 9.10.2002, pag. 1).